



Comune di Faloppio

Provincia di Como

Via Manzoni, 1 - Tel. 031-986100 - fax. 031-991028 - cap. 22020 - Cod. Fis. 00457290138

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 3 Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 4 Definizione di abitazione principale

Art. 5 Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 Modalità di versamento e minimi riscuotibili

Art. 7 Differimento dei termini e versamenti rateali d'imposta

Art. 8 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

Art. 9 Determinazione degli interessi

Art. 10 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili – ICI – di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla stima delle aree fabbricabili.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Articolo 3 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per l'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria .
A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati nei quali :
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;

- c) vi è dichiarazione di inabitabilità da parte dell'ASL competente.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata :
- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 151/1968.
3. Il Comune verificherà la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Articolo 4

Definizione di abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta , sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8 , comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 :
- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - b) due o più unità catastali comunicanti tra loro direttamente, entrambe abitate dal medesimo nucleo familiare di cui fa parte il proprietario, e in cui è realmente impossibile distinguere l'una dall'altra.

Articolo 5

Versamenti effettuati da un contitolare

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Articolo 6

Modalità di versamento e minimi riscuotibili

1. Salvo apposita modifica regolamentare, i versamenti ordinari ICI devono essere effettuati su apposito conto corrente postale intestato all'Agente della Riscossione o secondo le modalità specifiche previste dalla Legge.
2. Il versamento in via ordinaria non è dovuto quando è inferiore a € 5,00 annui.
3. I versamenti conseguenti ad avvisi di liquidazione o di accertamento emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.
4. Non si procederà all'emissione di avvisi di liquidazione, di accertamento, di recupero d'imposta comunque denominati e di rimborso di importo inferiore a € 12,00 comprensivi di sanzioni ed interessi.

Articolo 7

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 la Giunta Comunale può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 il Responsabile del Servizio Tributi può concedere la rateizzazione in massimo n. 12 rate dei versamenti ICI nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico dimostrate tramite attestazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Articolo 8 **Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela**

Il funzionario responsabile, anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo e non vi sia istanza da parte dell'interessato, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre :

- a) errore di persona o do soggetto passivo;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Articolo 9 **Determinazione degli interessi**

1. Sulla base di quanto disposto dal comma 165 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi da applicare ai provvedimenti di recupero d'imposta e di rimborso è fissata per l'anno 2007 al tasso del 5,5%.
2. Con apposito provvedimento l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di Legge, potrà determinare l'applicazione di un diverso tasso d'interesse per gli anni 2008 e seguenti.

Articolo 10 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore dal 01.01.2007.

